

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 291 del 14 marzo 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 440/2015 e n. 465/2016. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 440/2015 e DGR n. 465/2016 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 3 del 10/01/2017.

Con deliberazione n. 440 del 31 marzo 2015 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento della misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali e 11 Agricoltura biologica che prevedono l'erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall'Unione europea.

Con successiva DGR n. 465/2016 sono stati aperti nuovamente i termini per la presentazione di domande di aiuto riguardanti il tipo di intervento 10.1.4-Azione 2 "Pascoli e prato-pascoli di montagna" del PSR 2014-2020.

Con il presente provvedimento si intende pertanto aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 degli impegni assunti dalle aziende risultate beneficiarie dei bandi della Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui alle DGR n. 440/2015 e n. 465/2016.

La misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali del PSR 2014-2020 comprende numerosi interventi e i relativi impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

In particolare, il tipo di intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, che si pone in continuità con la sottomisura 214i-azione 1 del PSR 2007-2013, propone l'adozione di modalità alternative all'aratura che ha rappresentato, storicamente, la metodologia più importante nella lavorazione fisica del terreno per realizzare il diserbo, l'affinamento delle zolle, l'aerazione, l'aumento della porosità artificiale, della friabilità e del contenuto di umidità ottimale, in modo da facilitare la successiva semina e attecchimento del seme.

La misura 10.1.1 richiede ai beneficiari l'impegno di registrare le operazioni colturali su un apposito registro web. Tale modalità va attuata sulla base dell'applicativo disponibile nel sito web regionale dedicato.

Si precisa inoltre che le limitazioni contenute nel bando 2015 relativamente alla scelta del beneficiario di avvalersi della coltura della soia come azotofissatrice per assolvere al greening EFA non sono più previste, stante la possibilità di tracciare i limiti di

rispetto cartografici da corsi d'acqua e corpi idrici prescritti dal DM 1420/2015, articolo 11, comma 2.

Il tipo d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, che si pone in continuità con la sottomisura 214a del PSR 2007-2013, promuove la gestione attiva di fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

Il tipo d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, è finalizzato al mantenimento di tali superfici con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica e si pone in continuità con la misura 214 e del PSR 2007-2013. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

Infine, nell'ambito della misura 10, è previsto il tipo d'intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, che si pone in continuità con la sottomisura 214f del PSR 2007-2013, finalizzata al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la misura 11 Agricoltura biologica, che si pone in continuità con la sottomisura 214c del PSR 2007-2013, è l'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM. La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo" anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Il ricorso all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. A tale scopo, il PSR 2014-2020 prevede i due tipi d'intervento, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, che incentivano, rispettivamente, la conversione al metodo biologico delle aziende a conduzione tradizionale ed il mantenimento di tali metodi nelle aziende biologiche.

L'organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2017.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e, se viene verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e al DM 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2017, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM 2490 del 25 gennaio 2017 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR n. 440/2015 e n. 465/2016.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al contenuto del Documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli impegni, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all'allegato C alla DGR n. 440/2015 e all'allegato B alla DGR n. 465/2016.

Con DGR n. 179 del 21 febbraio 2017 è stata approvata la relazione "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014- 2020." e la conseguente proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La proposta di modifica è sottoposta alla valutazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, consultato con procedura scritta avviata il 2 marzo 2017, e notificata tramite SFC2014 alla Commissione europea per l'esame e la successiva approvazione.

Si evidenzia che la proposta di modifica prevede l'aggiornamento dei valori dell'aiuto sulla base della intervenuta evoluzione del quadro economico complessivo, in conformità all'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da applicarsi dall'annualità 2017.

I beneficiari pertanto, informati dell'aggiornamento dell'importo dell'aiuto in base alla modifica in corso del PSR 2014-2020, dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea per tali modifiche del PSR 2014-2020 o per eventuali altre che dovessero insorgere nel corso dell'iter in sede di loro approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 3 del 10/01/2017 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 21 febbraio 2017 con cui è stata approvata la relazione "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014- 2020." e della conseguente proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 31 marzo 2015 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 465 del 19 aprile 2016 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTO il DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/06/2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 per i tipi d'intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, come indicato nella DGR n. 440/2015 e n. 465/2016;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale degli impegni assunti sulle misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015 e DGR n. 465/2016, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio anche il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 440/2015 e n. 465/2016;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 per i tipi d'intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015 e n. 465/2016, fissando al 15 maggio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
3. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento che riporta l'aggiornamento dei premi per i tipi di intervento oggetto dei bandi di cui alle DGR n. 440/2015 e n. 465/2016, da applicarsi dall'annualità 2017;
4. di stabilire che all'atto della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea per le modifiche del PSR 2014-2020 in corso di approvazione, adottate con DGR n. 179 del 21 febbraio 2017;
5. di confermare che gli impegni relativi ai tipi d'intervento elencati al precedente punto 2, sono definiti nell'Allegato C alla DGR n. 440/2015 e nell'Allegato B alla DGR n. 465/2016;
6. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.1 sono tenuti al rispetto dell'impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile su apposito sito web regionale;
7. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.1 possono avvalersi della scelta della soia tra le colture azotofissatrici che possono assolvere agli obblighi EFA del greening, previo rispetto delle distanze da corsi d'acqua e corpi idrici cartografate;
8. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l'applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.;
9. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2017, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
10. di precisare che le disposizioni dei bandi di cui all'Allegato C alla DGR n. 440/2015 e all'Allegato B alla DGR n. 465/2016 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;

11. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nei singoli bandi per tipo d'intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
12. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
13. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
14. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
15. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 440/2015 e n. 465/2016;
16. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
17. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.